

ART. 25GRADUATORIA GENERALE DI MERITO

1. La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori è approvata con determinazione del Responsabile Servizio Gestione del Personale; la eventuale sua partecipazione ai lavori della Commissione non impedisce l'adozione da parte del medesimo soggetto del provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale.

2. Qualora il Responsabile riscontri irregolarità, procede come segue:

- a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire -ad evidenza- errore di esecuzione, procede direttamente alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria;
- b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente Regolamento, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione esaminatrice con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali. Qualora il Presidente della Commissione esaminatrice non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda cogliere le indicazioni ricevute, procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e alla nomina di una nuova Commissione che rinnovi le fasi delle operazioni concorsuali necessarie, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria. La stessa procedura verrà seguita nell'ipotesi di annullamento giurisdizionale; qualora l'ottemperanza al giudicato comporti il rinnovo di una procedura concorsuale già conclusa, il rinnovo va configurato come una integrazione che incide sulla graduatoria originaria.

3. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per tre anni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.35, comma 5-ter del D.Lgs. n.165/2001.

4. L'art.1, comma 362 della legge n.145/2018, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, ha esteso la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 nei limiti temporali di seguito indicati:

- a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

- 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
- c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
- d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

5. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.1, c.361 della Legge n.145/2018, successivamente integrato dall'art.14-ter del D.L. n.4/2019 convertito in Legge n.26/2019, a partire dal 1° gennaio 2019, può utilizzare le graduatorie esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

6. In conseguenza della normativa introdotta dalla richiamata L.n.145/2018, per tutte le graduatorie che si sono formate dopo il 1° gennaio 2019, non è più consentito l'utilizzo delle medesime sia da parte dell'Ente che ha bandito il concorso, sia da parte di altri Enti pubblici che ne vogliano attingere gli idonei, al di fuori delle ipotesi riportate al precedente comma 5.

7. L'Ente - fermo restando quanto riportato nei precedenti commi, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici, per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti vacanti da ricoprire secondo il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale- può avvalersi -ai sensi dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n.350/2003- della facoltà di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato approvate dal 1° gennaio 2010 in corso di validità secondo i limiti temporali definiti dalla Legge n.145/2018 , art.1, c.362, formate da altre amministrazioni del comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito procedure concorsuali per categorie, profili professionali e regime giuridico corrispondenti a quelli di cui necessita, al fine di assumere unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e limiti di legge in materia, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., fermo restando in tal caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra Amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

**8. Le motivazioni alla base di tale scelta possono risiedere nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nella economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'espletamento di procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti.**

**L'utilizzo delle graduatorie di altri Enti del Comparto, deve essere preceduta, sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le assunzioni a tempo determinato superiore a dodici mesi, dall'esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 - bis del D. Lgs. n.165/2001, nonché -in caso di esito infruttuoso- della mobilità volontaria delineata dal comma 2 bis dell'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, fatto salvo quanto prescritto dall'art.3, c.4 della Legge n.56/2019 che esclude l'esperimento della mobilità volontaria nel periodo 2019-2021.**

**9. È consentito l'utilizzo di graduatorie di altri Enti in corso di validità, anche in assenza di un accordo precedente l'indizione dei concorsi relativi. È comunque richiesta la stipula di preventiva convenzione tra l'Ente e l'Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie, nonché il previo consenso scritto del candidato utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione -a tempo indeterminato o determinato- in ordine alla disponibilità ad essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso un Ente diverso da quello presso cui ha effettuato le fasi concorsuali.**

**10. L'utilizzo di idonei di graduatorie formate tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2018 -secondo le prescrizioni contenute nell'art.1, commi 361 e 362 della Legge n.145/2018- di altri Enti Pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:**

- a) - le graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato sono unicamente quelle concorsuali di altri Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali per assunzioni a tempo indeterminato, potendo essere utilizzate le graduatorie a tempo determinato solo a favore dei vincitori (cfr. Circolare DFP n.5/2013);**
- b) - il profilo, categoria professionale e posizione giuridica iniziale del posto che si intende ricoprire devono essere corrispondenti a quelli dei posti per i quali sia stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, con la precisazione che -come da parere ARAN CFL39- ove l'Ente decida di avvalersi dello scorrimento di graduatorie già esistenti presso altri Enti, concernenti profili della Cat.D, con posizione D3, in applicazione del nuovo assetto ordinamentale che ha comportato la semplificazione del sistema di classificazione, i soggetti utilizzati saranno inquadrati nei corrispondenti profili, ora collocati tra quelli di trattamento economico pari alla posizione D1;**
- c) - deve sussistere la medesima omogeneità anche per il regime giuridico -a tempo pieno ovvero a tempo parziale- delle possibili assunzioni, tra i posti messi a concorso dall'Ente di cui si intende utilizzare la graduatoria e di quelli che si intende coprire, trattandosi di differenza che ha incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso (delle cui graduatorie ci si intende avvalere), eppertanto rappresenta un ostacolo alla corretta applicazione dell'art. 9, comma 1 della legge n.3/2003.**

11. La scelta dell'Ente Pubblico con il quale stipulare la convenzione per l'utilizzo di idonei di graduatorie avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) la richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti del comparto Regioni e Autonomie Locali è rivolta "prioritariamente ai Comuni";
- b) è applicabile il criterio "territoriale" in base alla vicinanza geografica dell'Ente secondo la seguente gradualità=
  - I → Enti locali appartenenti alla Città Metropolitana di Bari;
  - II → Enti locali appartenenti alle altre province della Regione Puglia;
  - III → Enti locali appartenenti alle regioni geograficamente limitrofe alla Regione Puglia;
  - IV → Enti Locali appartenenti ad altre Regioni d'Italia;
  - V → Regioni del territorio nazionale;
- c) è altresì applicabile il criterio "cronologico"=

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al presente comma, di stessa categoria, professionalità e regime giuridico rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia in corso di validità, secondo i limiti temporali del richiamato art.1, c.362 della Legge n.145/2018.

- d) nel caso di più graduatorie di cui al comma 10 disponibili, aventi le medesime caratteristiche "territoriali" e "cronologiche" sopra riportate, le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base all'ordine di graduatoria e, a parità di collocazione, quello più giovane di età, fermo restando quanto prescritto dall'art.1, c.362, lett.a), nn. 1 e 2, della L.n.145/2018.

12. Per le sole graduatorie approvate nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, la cui validità è stata prorogata al 30 settembre 2019 dalla L.n.145/2018, l'utilizzo di graduatorie concorsuali proprie o di altri Enti comporta - oltre la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento- il superamento, da parte dei soggetti inseriti nella graduatoria di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità secondo le modalità di seguito riportate.

L'esame-colloquio:

- è preceduto dalla comunicazione -a cura del Servizio Gestione del Personale in via telematica- del luogo, del giorno e ora del colloquio e delle materie su cui esso verte, da effettuare ai soggetti collocati in graduatoria in ordine di punteggio e in numero pari ai posti da ricoprire, almeno 5 giorni prima dello svolgimento;
- la mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia, salvo che non sia adeguatamente motivata e può essere rinviato una sola volta entro e non oltre 10 giorni dalla precedente comunicazione;
- si svolge nei confronti di un numero di idonei pari ai posti da ricoprire, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito di riferimento;
- non comporta valutazione comparativa ed è preordinata ad accertare la perdurante idoneità a svolgere le mansioni dei profili professionali per i quali nel Piano di Fabbisogno di personale è prevista l'assunzione;

- viene effettuato da una commissione così composta
  - I) dal Segretario Generale con funzioni di Presidente
  - II) dal Responsabile del Servizio di destinazione
  - III) dal Responsabile di Servizio indicato come sostituto del Responsabile di cui al precedente punto II, nel decreto sindacale di conferimento di titolarità di posizione organizzativa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di categoria non inferiore alla Cat. C.  
 Ai componenti della commissione nonché al segretario non spetta alcun compenso aggiuntivo.
- verte sui contenuti/materie indicati nel Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Bitonto per la categoria, profilo professionale e mansione del posto da ricoprire;
- comporta l'elaborazione da parte della Commissione di un congruo numero di domande (superiore a cinque); ogni domanda viene numerata, ed altrettanti bigliettini vengono messi a disposizione del soggetto collocato in graduatoria da sottoporre a esame-colloquio, il quale dovrà estrarre n.5 bigliettini corrispondenti ad altrettante domande;
- si svolge in aula aperta al pubblico, ad eccezione del momento in cui la Commissione esprime il proprio giudizio al termine di ogni singolo colloquio;
- a conclusione dell'esame-colloquio viene espresso dalla Commissione -che decide a maggioranza- un motivato giudizio di "perdurante idoneità" ovvero di "non perdurante idoneità" nei confronti del soggetto esaminato;
- l'esito dell'esame-colloquio viene affisso all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e comunicato in via telematica all'esaminato.

Si rinvia per quanto non riportato, alle disposizioni del Regolamento di accesso agli impieghi di questo Ente se compatibili e non in contrasto con il presente articolo.

13. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 10) è stabilito il seguente procedimento:

- a) il Servizio Gestione del Personale procede -al verificarsi dei presupposti e condizioni di legge- a formulare espressa richiesta, agli Enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali e in via prioritaria ai Comuni secondo l'ordine di vicinanza geografica graduato al comma 11. lett. b), al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni, all'utilizzo da parte del Comune di Bitonto, di graduatorie formate da altri Enti nel periodo 1.1.2010-31.12.2018, in corso di validità, ai sensi del richiamato art.1, c. 362 della L.n.145/2018, dalle stesse approvate a seguito espletamento di pubblici concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato, in categoria - profilo professionale e regime giuridico corrispondenti a quelli che il Comune di Bitonto intende ricoprire mediante la suddetta modalità di reclutamento, secondo la programmazione Triennale di Fabbisogno di Personale;
- b) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera a) del presente comma è assegnato un termine non inferiore a sette giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria, e, in caso di risposta affermativa, si provvederà a stipulare con

**l'Amministrazione titolare della graduatoria apposta convenzione nel rispetto dei criteri elencati nel presente articolo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;**

- c) ai soggetti individuati secondo i criteri e le modalità riportate nel presente articolo, secondo l'ordine di graduatoria, è assegnato un termine di tre giorni per conferire la propria disponibilità in ordine alla assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, in merito al reclutamento programmato nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale del Comune di Bitonto, fermo restando che, l'utilizzo a tempo determinato di unità utilmente collocate in graduatorie di altri Enti, non pregiudica la posizione dell'idoneo o vincitore, nella graduatoria dell'Ente detentore della stessa.**

**14. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte di questo Comune, è subordinato alla acquisizione di un'attestazione del Segretario Comunale/Dirigente/Responsabile di quella Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso, costituisce motivo di diniego al consenso.**

**Il Comune di Bitonto si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell'Ente sottese alla procedura di utilizzo di graduatorie di altri Enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.**

**15. L'utilizzo di graduatorie di altri Enti - in assenza di graduatorie presso il Comune di Bitonto e previo esperimento delle procedure di mobilità ex articoli 34-bis e 30, c.2-bis del D.Lgs. n.165/2001 (fatto salvo quanto prescritto dall'art.3, c.4 della Legge n.56/2019, che esclude l'esperimento della mobilità volontaria nel periodo 2019-2021)- può avvenire altresì mediante attingimento diretto dalle graduatorie RIPAM - FORMEZ (riqualificazione della Pubblica Amministrazione), frutto di concorsi nazionali, previa adesione al Ripam/Formez, mediante apposito atto deliberativo di Giunta Comunale per la richiesta alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituito con Decreto Interministeriale 25 luglio 1994, di assegnazione di personale (a tempo indeterminato o determinato), per il quale sia stata prevista nel programma triennale di fabbisogno dell'Ente tale modalità di reclutamento, in considerazione della efficienza ed economicità di detta procedura.**